

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

#### **PARTE GENERALE**

Identificativo documento	MOG231_PG_01	
Versione	ED_00	
Data Approvazione		Firma
Redatto da	Organismo di Vigilanza	
Verificato da		
Approvato		

#### **REVISIONI**

Versione	Data	Contenuto
REV_01		Aggiornamento della Versione 00 a seguito delle modifiche normative intervenute in materia di D. Lgs 231/01 e dell'aggiornamento della mappa dei rischi



#### **INDICE**

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico	delle
persone giuridiche, società ed associazioni	3
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Co	ontrollo
quale possibile esimente della responsabilità da reato	4
2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA	6
2.1 La natura dell'Ente e le sue attività	6
2.2 Struttura organizzativa	6
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI "SANITÀ PIÙ"	8
3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	8
3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello	9
3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi – I processi azier	ndali a
rischio reato individuati	10
3.4 Funzione del Modello	22
3.5 Struttura del Modello	24
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	25
4.2 Requisiti	26
4.3 Nomina, durata e revoca	27
4.4 Compiti ed attribuzioni	28
4.5 Poteri	30
4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni	
4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi	31
4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	31
4.7 Flussi informativi verso il Consialio di Amministrazione	32



4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	32
5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	36
5.1 Formazione del personale	3
5.2 Informativa a collaboratori e partner	37
5.3 Contenuti della formazione ed informazione	37



#### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

# 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (nel prosieguo anche "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento italiano (ratificando e dando esecuzione ai seguenti Atti internazionali: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e suo primo Protocollo sottoscritto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, sottoscritta a Bruxelles il 29 novembre 1996; Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997) un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.



Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto e sussiste anche nel caso in cui uno dei reati previsti dal Decreto (detti anche reati presupposto) venga commesso nella forma del tentativo.

In questa ipotesi è, tuttavia esclusa, ai sensi dell'articolo 26 la punibilità dell'Ente che "impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

Il senso della disciplina di cui al D.lgs. n. 231 del 2001 risiede nell'estensione della responsabilità da reato agli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del fatto penalmente illecito.

Venendo alle conseguenze connesse all'accertamento di siffatto tipo di responsabilità, la richiamata normativa prevede sia sanzioni pecuniarie (art. 10) che misure interdittive (art. 13).

Tra queste ultime, considerate le più gravi per le conseguenze in grado di provocare nei confronti dell'Ente, si annoverano l'interdizione dall'esercizio, la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

È, inoltre, prevista la confisca, anche per equivalente, del profitto o del prodotto del reato (art. 19).

La responsabilità contemplata dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

# 1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede per la società o l'Ente una forma di esonero dalla responsabilità da reato qualora dimostri che:



- a) il proprio organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche "Modello" o "Modello Organizzativo") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di cui alla lettera a), debba:

- Individuare le attività dell'Ente nello svolgimento delle quali è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- 4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5. Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto 231/2001 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri



competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità degli stessi a prevenire i reati previsti agli artt. 24 e seguenti.

#### 2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA

#### 2.1 La natura dell'Ente e le sue attività

"SANITÀ PIÙ" (d'ora innanzi anche "Cooperativa" o "Società" o "Ente") è una Società Cooperativa Sociale sorta nel 2009 con l'obiettivo di fornire servizi sanitari, sociali e socio-sanitari integrati, attraverso un approccio innovativo improntato alla logica di sinergie tra i diversi servizi erogati.

Gli interventi messi in atto dalla Cooperativa nascono da esigenze territoriali e la *mission* della stessa è quella di favorire la promozione umana, l'assistenza e l'integrazione sociale di cittadini portatori di handicap fisico o psicofisico, di ex degenti di Istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di anziani, di minori in difficoltà, di tossicodipendenti, di condannati ammessi a misure alternative alla detenzione e di tutti i soggetti in genere individuati dall'art. 4 della L. 381/91.

La Società opera in piena responsabilità gestionale ed operativa e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

#### 2.2 Struttura organizzativa

La Cooperativa è parte di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che dal mese di ottobre 2013 gestisce il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) del Comune di Foggia con regolare contratto di appalto e in appalto con lo stesso Comune anche il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).


La struttura direzionale ed operativa di "SANITÀ PIÙ" è costituita da una Direzione centrale (direzione esecutiva con servizi/uffici aziendali in staff) con sede a Foggia, in Viale Degli Aviatori, n. 25, nonché un complesso di strutture



suddivise in tre moduli, con cui la Cooperativa realizza diverse tipologie di servizi:

- 1. R.S.S.A. con 50 posti letto riservata a persone anziane non indipendenti (ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007);
- R.S.S.A. con 20 posti letto per disabili (ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Regionale n. 4/2007);
- 3. Centro diurno socio educativo e riabilitativo per persone disabili (ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007);
- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ai sensi dell'art. 60 ter del Regolamento Regionale n. 4/2007).

Il sistema di governance della Cooperativa è illustrato nell'organigramma della Società di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che caratterizzano la struttura operativa.





Nel mansionario allegato al presente Modello, ed al quale si rimanda, sono invece descritte le attività esercitate da ciascun organo, funzione ed ufficio di "SANITÀ PIÙ".

#### 3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI "SANITÀ PIÙ"

#### 3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

"SANITÀ PIÙ" – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei suoi soci e del lavoro dei suoi dipendenti – ha giudicato conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto 231.

In tale ottica la Cooperativa ritiene che detto Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nel suo interesse, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati sopra menzionati.

Il documento è stato predisposto tenendo in debita considerazione, oltre alle prescrizioni del Decreto:

- Le Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001, approvate il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014 e giudicate valide dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014;
- 2. Le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 elaborate dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative;



3. Per gli aspetti connessi ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, le prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni di cui alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, alla relativa guida operativa dell'ottobre 2003 ed alla British Standard OHSAS 18001:2007.

#### 3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello

Nel processo di elaborazione del proprio Modello, "SANITÀ PIÙ" si è attenuta – come già detto – alle Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001 le quali delineano la fisionomia di un sistema di gestione e di controllo dei rischi che possa dirsi coerente con le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001.

Tale sistema, in particolare, si articola attraverso le seguenti fasi:

- a) inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.lgs. 231/2001 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio");
- b) analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'Ente, attraverso la mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- c) valutazione dei controlli preventivi eventualmente già adottati dalla Cooperativa e, se necessario, la loro revisione o adeguamento, ovvero l'individuazione di quelli non ancora previsti, ma reputati indispensabili al fine della prevenzione dei rischi-reato.

Sulla base delle anzidette direttrici, il presente Modello è stato delineato mediante:



- l'identificazione dei rischi, frutto di un'approfondita analisi del contesto organizzativo ed operativo aziendale volta a focalizzare i processi e le attività sensibili, e – nel contesto di queste ultime – le modalità attuative degli illeciti astrattamente configurabili nella loro esecuzione;
- 2. la valutazione e la ponderazione dei rischi, ispirato alla metodologia proposta dalla norma internazionale ISO 31000:2010 "Gestione del rischio Principi e linee guida", finalizzata a stabilire per ciascun processo individuato il livello di esposizione all'eventualità che un reato possa essere commesso nella relativa gestione, definendo al contempo un ordine di priorità nel loro trattamento;
- 3. la messa a punto di un sistema di organizzazione, gestione e controllo dei rischi formalizzato in specifici protocolli ai quali sono state collegate apposite procedure (individuate tra quelle già esistenti perché afferenti ai sistemi di gestione adottati dalla Società, ovvero implementate ex novo) che regolamentano le attività sensibili. In tal modo i protocolli stessi sono stati resi concretamente operativi nella realtà di "SANITÀ PIÙ", nell'ottica di contenere efficacemente i rischi identificati e quindi, in ultima analisi, di prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

# 3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi – I processi aziendali a rischio reato individuati

Gli esiti della valutazione dei rischi ex D.lgs. n. 231/2001, ricavati dalle interviste effettuate e compendiate in un'apposita Relazione di Analisi facente parte integrante del Modello (**Doc. 6**), hanno condotto alla definizione organica dei processi aziendali potenzialmente a rischio reato secondo lo schema seguente:

NUMERO	PROCESSO
P.01	Amministrativo
P.02	Finanziario
P.03	Approvvigionamenti



NUMERO	PROCESSO
P.04	Commerciale e Gare
P.05	Finanziamenti Pubblici
P.06	Erogazione dei Servizi
P.07	Sistemi Informativi
P.08	Gestione delle Risorse umane
P.09	Sicurezza sul Lavoro
P.10	Gestione Ambientale

A tali processi, mediante una specifica mappatura delle Azioni a Rischio, sono stati associati gruppi di reati omogenei (ad es. "Truffa in danno dello Stato" per tutte le ipotesi previste dall'art. 24 D.lgs. 231/01) potenzialmente realizzabili nella relativa conduzione, a loro volta raccolti per macro-famiglie secondo l'elencazione che segue.

FAMIGLIE	REATI
F.1 — Reati nei rapporti con la P.A.  Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"	<ul> <li>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</li> <li>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)</li> <li>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</li> <li>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</li> </ul>
F.2 — <u>Delitti in materia</u> informatica Art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"	<ul> <li>Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</li> <li>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</li> <li>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</li> <li>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</li> </ul>



FAMIGLIE	REATI
F.3 – Reati in materia di criminalità organizzata Art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata"	<ul> <li>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</li> <li>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</li> <li>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</li> <li>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</li> <li>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</li> <li>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)</li> <li>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</li> <li>Associazione per delinquere (art. 416, escluso co. 6, c.p.)</li> <li>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)</li> <li>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)</li> <li>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</li> <li>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</li> <li>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)</li> <li>Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</li> </ul>
	• Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5,
F.A. Companyations	c.p.p.)
F.4 - Concussione e	Concussione (art. 317 c.p.)     Corruzione per l'especiaie della funzione (art. 318)
<u>corruzione</u>	• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318



FAMIGLIE	REATI
Art. 25 "Concussione,	c.p.)
induzione indebita a dare •	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
o promettere utilità e	(art. 319 c.p.)
corruzione"	Corruzione aggravata per un atto contrario ai
	doveri d'ufficio se l'Ente ha tratto rilevante profitto
	(art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
•	Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono
	commessi per favorire o danneggiare una parte
	processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)
•	Corruzione in atti giudiziari (se taluno e
	ingiustamente condannato alla reclusione) (art.
	319-ter, co. 2, c.p.)
•	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.
	319-quater c.p.)
•	Corruzione di persona incaricata di un pubblico
	servizio (art. 320 c.p.)
•	Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per
	l'esercizio della funzione (riferito all'art. 318 c.p.)
	(art. 321 c.p.)
•	Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per
	un atto contrario ai doveri d'ufficio, (riferito all'artt.
	319) (art. <b>321</b> c.p.)
•	Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione in atti
	giudiziari (riferito all'art. 319-ter c.p.) (art. 321 c.p.)
•	Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione
	aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio (art.
	319 riferito all'art. 319-bis c.p.) (art. 321 c.p.)
•	Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione di
	persona incaricata di un pubblico servizio (riferito
_	all'art. 320 c.p.) (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della
•	funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
•	Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai
•	doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)
•	Peculato, concussione, induzione indebita dare o
•	promettere utilità, corruzione e istigazione alla
	corruzione di membri degli organi delle Comunità
	europee e di funzionari delle Comunità europee e
	di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
F.5 – <u>Falsità in monete e</u> •	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione
segni distintivi	nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 25-bis "Falsità in	(art. 453 c.p.)



FAMIGLIE	REATI
monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"	<ul> <li>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</li> <li>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)</li> <li>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</li> <li>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</li> <li>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</li> <li>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</li> <li>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)</li> <li>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)</li> <li>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</li> <li>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti</li> </ul>
F.6 - Delitti contro l'industria ed il commercio Art. 25-bis.1. "Delitti contro l'industria e il commercio"  F.7 - Reati societari	<ul> <li>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</li> <li>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</li> <li>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</li> <li>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</li> <li>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> <li>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</li> </ul>



FAMIGLIE	REATI
Art. 25-ter "Reati societari"	<ul> <li>Fatti di lieve entità in false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.)</li> <li>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)</li> <li>Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)</li> <li>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 1 e 2, d.lgs. 39/2010)</li> <li>Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)</li> <li>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</li> <li>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</li> <li>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)</li> <li>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</li> <li>Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)</li> <li>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 1, c.c.)</li> <li>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</li> <li>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</li> <li>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità</li> </ul>
F.8 – <u>Terrorismo</u> Art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"	<ul> <li>pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)</li> <li>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)</li> <li>Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)</li> <li>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)</li> <li>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.)</li> <li>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)</li> <li>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies. 1 c.p.)</li> <li>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies. 2 c.p.)</li> </ul>



FAMIGLIE	REATI
	<ul> <li>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</li> <li>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</li> <li>Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</li> <li>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</li> <li>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</li> <li>Delitti commessi in violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999</li> </ul>
F.9 – <u>Pratiche di</u> mutilazione degli organi genitali femminili Art. 25-quater.1. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)
F.10 — Delitti contro la personalità individuale Art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"	<ul> <li>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)</li> <li>Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)</li> <li>Prostituzione minorile - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)</li> <li>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)</li> <li>Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)</li> <li>Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)</li> <li>Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)</li> <li>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)</li> <li>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</li> <li>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</li> </ul>



FAMIGLIE	REATI
F.11 — <u>Abusi di mercato</u>	<ul> <li>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)</li> <li>Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</li> <li>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs.</li> </ul>
Art. 25-sexies "Abusi di mercato"	58/1998)  • Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)
F.12 - Omicidio colposo e	Omicidio colposo commesso con violazione
lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro Art. 25-septies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul	<ul> <li>dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)</li> <li>Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)</li> <li>Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co.3 c.p.)</li> </ul>
F.13 — Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio Art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"	<ul> <li>Ricettazione (art. 648 c.p.)</li> <li>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</li> <li>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</li> <li>Autoriciclaggio (art. 648-ter 1)</li> </ul>
F.14 — <u>Delitti in materia di</u> diritto d'autore Art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"	<ul> <li>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)</li> <li>Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941)</li> <li>Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)</li> <li>Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)</li> <li>Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)</li> </ul>
F.15 – <u>Dichiarazioni</u> mendaci all'Autorità <u>Giudiziaria</u>	<ul> <li>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> </ul>



FAMIGLIE	REATI
Art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"	
F.16 – Reati ambientali Art. 25-undecies "Reati ambientali"	<ul> <li>Inquinamento ambientale (art. 452 - bis c.p.)</li> <li>Disastro ambientale (art. 452 - quater c.p.)</li> <li>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 - quinquies c.p.)</li> <li>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 - sexies c.p.)</li> <li>Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</li> <li>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</li> <li>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</li> <li>Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)</li> <li>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)</li> <li>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)</li> <li>Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)</li> <li>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)</li> <li>Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)</li> <li>Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992)</li> <li>Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)</li> <li>Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)</li> <li>Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla</li> </ul>



FAMIGLIE	REATI
	determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)  Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)
F. 17 – Impiego di immigrati irregolari Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)
F. 18 F. 18 — <u>Razzismo e xenofobia</u> Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia	<ul> <li>Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (art. 3, co. 3-bis, l. n. 654 del 1975)</li> </ul>
F.19 – <u>Reati Transnazionali</u> Art. 10 L. 146/2006 "Responsabilità amministrativa degli enti"	<ul> <li>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)</li> <li>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)</li> <li>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)</li> <li>Traffico di migranti (Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</li> <li>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (377-bis c.p.)</li> <li>Favoreggiamento personale (378 c.p.)</li> </ul>

\* \* \*

Sempre in base all'analisi condotta è stato quindi possibile individuare le Famiglie di Reato potenzialmente riconducibili ai vari Processi aziendali:



DD 0 0700	
PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
P.01 – Amministrativo	<ul> <li>Art. 24 - Reati nei rapporti con la P.A.;</li> <li>Art. 24-bis - Delitti in materia informatica;</li> <li>Art. 24-ter - Reati in materia di criminalità organizzata;</li> <li>Art. 25 - Concussione e corruzione;</li> <li>Art. 25-ter - Reati societari;</li> <li>Art. 25-quater - Terrorismo;</li> <li>Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale;</li> <li>Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;</li> <li>Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;</li> <li>Art. 25-decies - Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;</li> </ul>
P.02 – Finanziario	<ul> <li>Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali.</li> <li>Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.;</li> <li>Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata;</li> <li>Art. 25 – Concussione e corruzione;</li> <li>Art. 25-bis – Falsità in monete e segni distintivi;</li> <li>Art. 25-ter – Reati societari;</li> <li>Art. 25-quater – Terrorismo;</li> <li>Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio;</li> <li>Art. 25-decies – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;</li> <li>Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali.</li> </ul>
P.03 – Approvvigionamenti	<ul> <li>Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.;</li> <li>Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata;</li> <li>Art. 25 – Concussione e corruzione;</li> <li>Art. 25-bis – Falsità in monete e segni distintivi;</li> <li>Art. 25-ter – Reati societari;</li> <li>Art. 25-quater – Terrorismo;</li> <li>Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;</li> <li>Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio;</li> <li>Art. 25-novies – Delitti in materia di diritto d'autore;</li> <li>Art. 25 terdecies – Razzismo e xenofobia;</li> <li>Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali.</li> </ul>



#### MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

#### PARTE GENERALE

PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
P.04 – Commerciale e Gare	<ul> <li>Art. 24 - Reati nei rapporti con la P.A.;</li> <li>Art. 24-bis - Delitti in materia informatica;</li> <li>Art. 24-ter - Reati in materia di criminalità organizzata;</li> <li>Art. 25 - Concussione e corruzione;</li> <li>Art. 25-bis-1 - Delitti contro l'industria ed il commercio;</li> <li>Art. 25-ter - Reati Societari;</li> <li>Art. 25-quater - Terrorismo;</li> <li>Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;</li> <li>Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio;</li> <li>Art. 25-novies - Delitti in materia di diritto d'autore;</li> </ul>
P.05 – Finanziamenti Pubblici	<ul> <li>Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali.</li> <li>Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.;</li> <li>Art. 24-bis – Delitti in materia informatica;</li> <li>Art. 25 – Concussione e corruzione;</li> <li>Art. 25-ter – Reati societari;</li> <li>Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.</li> </ul>
P.06 – Erogazione dei Servizi	<ul> <li>Art. 24 - Reati nei rapporti con la P.A.;</li> <li>Art. 24-bis - Delitti in materia informatica;</li> <li>Art. 24-ter - Reati in materia di criminalità organizzata;</li> <li>Art. 25 - Concussione e corruzione;</li> <li>Art. 25-ter - Reati societari;</li> <li>Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale;</li> <li>Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;</li> <li>Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio;</li> <li>Art. 25-novies - Delitti in materia di diritto d'autore;</li> <li>Art. 25-undecies - Reati ambientali;</li> <li>Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia;</li> <li>Art. 10 L. 146/2006 - Reati Transnazionali.</li> </ul>
P.07 – Sistemi Informativi	<ul> <li>Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.;</li> <li>Art. 24-bis – Delitti in materia informatica;</li> <li>Art. 25-novies – Delitti in materia di diritto d'autore.</li> </ul>
P.08 – Gestione delle Risorse Umane	<ul> <li>Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.;</li> <li>Art. 24-bis – Delitti in materia informatica;</li> <li>Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata;</li> <li>Art. 25 – Concussione e corruzione;</li> <li>Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale;</li> </ul>



PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
	<ul> <li>Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;</li> <li>Art. 25-decies – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;</li> <li>Art. 25-duodecies – Impiego di immigrati irregolari;</li> <li>Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia;</li> <li>Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali.</li> </ul>
P.09 – Sicurezza sul Lavoro	<ul> <li>Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;</li> <li>Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia.</li> </ul>
P.10 – Gestione Ambientale	<ul> <li>Art. 25 – Concussione e corruzione;</li> <li>Art. 25-undecies – Reati ambientali.</li> </ul>

Al contempo si è proceduto a valutare i rischi reato secondo la metodologia dettagliatamente riportata nella citata Relazione di Analisi dei Rischi (All. 6) in modo da stabilire, oltre che le aree aziendali esposte alla possibilità di commissione di illeciti, anche il grado di esposizione a detta possibilità.

#### 3.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello organizzativo di "SANITÀ PIÙ" è la costruzione di un sistema, strutturato ed organico, di procedure ed attività di controllo che sia funzionale all'esigenza di prevenire la commissione di quelle fattispecie di reato contemplate nel D.lgs. n. 231/2001 e considerate astrattamente configurabili nello svolgimento delle attività tipiche della Cooperativa.

Mediante l'individuazione delle aree a rischio e la conseguente adozione dei relativi Protocolli di Controllo interno e delle relative Procedure che li attuano (detti anche, nell'insieme, Punti di Controllo), il Modello si propone di predisporre un sistema strutturato ed organico, che ha il fine di consentite alla Cooperativa di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati nei processi stessi.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

1. Il Codice Etico, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della



Cooperativa, in relazione ai rischi-reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili;

- L'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, ecc.) idonei a soddisfare le esigenze di:
  - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno della Cooperativa;
  - formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna area aziendale:
  - chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti linee di riporto;
  - chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.

Il sistema di controllo preventivo deve, quindi, ispirarsi ai principi in grado di agrantire:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle esposte a rischio.
   Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
  - alle principali fasi dell'operazione;
  - alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
  - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni.
- 2. **Separazione delle funzioni**, con l'obiettivo di far sì che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma che vi sia una netta differenziazione, all'interno di ciascuno di esso, tra il soggetto che lo



intraprende, quello che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla:

- Individuazione anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dalla Cooperativa – di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- La definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- 5. **L'adozione di un sistema disciplinare** specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- 6. La formazione e l'informazione rispetto alle attività che presentano rischi;
- 7. **L'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza** sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- 8. L'adozione di principi etici: L'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione, e nei confronti di tutti gli stakeholder, una tavola dei principi, impegni e responsabilità etici a cui essa ispira la sua attività e delle corrispondenti condotte richieste ai destinatari. La scelta dei principi etici deve trovare una corrispondenza nelle fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione.

#### 3.5 Struttura del Modello

Il presente Modello si articola nei seguenti documenti:

- Parte Generale Doc. 1 che introduce il sistema 231, ne indica la metodologia di realizzazione, istituisce l'Organismo di Vigilanza e detta le linee guida per la formazione in materia;
- 2. Parte Speciale Doc. 2 predisposta in relazione ai diversi processi a rischio reato nella quale per ognuno di essi sono individuate le attività che lo compongono alle quali sono associati i protocolli preventivi dei reati realizzabili e le procedure che li attuano;



- Procedure Doc. 3; l'insieme dei protocolli da seguire per far sì che in un determinato processo aziendale tutte le funzioni aziendali interessate agiscano in modo uniforme e formalmente riconosciuto;
- 4. Codice Etico Doc. 4 contenente i principi che regolamentano le attività sensibili:
- Sistema Disciplinare Doc. 5 nel quale sono regolamentate le misure adottabili nei confronti di chiunque, tenuto al rispetto del modello, ne violi i contenuti;
- Analisi dei Rischi Doc. 6 nella quale sono espresse le evidenze delle attività condotte per la definizione del Modello ex D.lgs. n. 231/2001, oltre che i documenti che ne attestano i risultati (Mappatura delle Aree, livelli di rischio riscontrati, ecc.).

#### 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricollegare l'esonero da responsabilità della Cooperativa all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti contemplati agli artt. 24 e seguenti, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso proponendone anche l'aggiornamento all'occorrenza.

Tale organismo (Organismo di Vigilanza detto anche OdV), inoltre, per essere in linea con le previsioni normative di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, deve essere caratterizzato da:

 Autonomia ed indipendenza, vale a dire terzietà rispetto alle attività ed alle funzioni aziendali da esso controllate; l'OdV, infatti, deve essere garantito da ogni possibile forma di interferenza e/o di condizionamento



od opera di qualunque organo o funzione dell'ente (e, in particolare, dall'organo dirigente);

- Professionalità, che equivale al possesso di comprovate e specifiche competenze in materia di D.lgs. n. 231 del 2001, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni di vigilanza e controllo ad esso attribuite, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale;
- Continuità d'azione, ovvero costanza nella vigilanza in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure ad esso riferibili, nonché nell'assicurarne il periodico aggiornamento.

#### 4.2 Requisiti

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza di "SANITÀ PIÙ" e la durata in carica nella funzione sono subordinate:

- a) al possesso di requisiti di onorabilità analoghi a quelli necessari per la nomina degli amministratori della Cooperativa;
- b) all'assenza di cause di incompatibilità e di motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio;
- c) alla dimostrazione di capacità professionali adeguate al ruolo da ricoprire, con particolare riguardo alla conoscenza della materia di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, alle modalità di commissione dei reati, ai sistemi di gestione e controllo aziendali.

\* \* \*

a) Con riferimento all'onorabilità il componente dell'OdV non deve essere stato condannato:



- 1) con sentenza (anche non definitiva) di condanna o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti nel D.lgs. 231/01;
- 2) con sentenza (anche non definitiva) che preveda una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- b) Con riguardo all'incompatibilità ed ai motivi di conflitto di interesse, il membro dell'OdV, dal momento della nomina e per tutta la durata in carica, non dovrà:
  - rivestire incarichi esecutivi o delegati dell'Organo di Vertice della Società;
  - svolgere funzioni esecutive con poteri decisionali per conto della Cooperativa;
  - intrattenere rapporti di affari con la Società tali da condizionarne
     l'autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni;
  - 4) far parte del nucleo familiare dell'Organo di Vertice o di soggetti con ruolo apicale, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado e dal convivente.

La sussistenza di tali requisiti soggettivi deve essere, di volta in volta, accertata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede alla nomina del componente dell'Organismo, e ciò sia preventivamente, sia periodicamente – almeno una volta l'anno –, durante tutto il periodo di durata in carica del componente dell'OdV.

#### 4.3 Nomina, durata e revoca.

L'Organismo di Vigilanza di "SANITÀ PIÙ" è organo monocratico, formato da un soggetto esterno alla Società.



Esso è istituito dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, Organo cui spetta la relativa nomina.

L'OdV resta in carica tre anni e può essere rinnovato nella funzione.

Nell'ottica di garantime la piena indipendenza ed autonomia di azione, l'OdV riporta direttamente ed esclusivamente al CdA della Cooperativa.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione che può disporla ove sussista una giusta causa.

È da ritenersi giusta causa di revoca del componente dell'OdV l'inadempimento, per dolo o colpa grave, dei doveri, dei compiti e delle attribuzioni spettanti a tale organismo ed elencati nel successivo paragrafo.

In caso di revoca o decadenza, il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza decade per la revoca o decadenza del suo componente.

In tal caso il CdA della Cooperativa provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

#### 4.4 Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – può avvalersi, se necessario, del supporto di altre funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono conferite le seguenti attribuzioni:



# 4.4.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto

- a) L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal Modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei processi a rischio, come definite nelle parti speciali del Modello.
- b) L'Organismo raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione.
- c) L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da "SANITÀ PIÙ", nell'ambito dei processi a rischio, e ne dà evidenza in una relazione scritta, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.
- d) L'Organismo, inoltre, conduce le indagini interne finalizzate ad accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate alla sua attenzione da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.
- e) L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nei processi a rischio. A tal fine esso viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nei processi a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del



management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato.

f) L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.

# 4.4.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

- a) L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura dei processi a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del Modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti. A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'Organismo le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
- b) L'OdV verifica che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

#### 4.5 Poteri

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato dal CdA;



- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

#### 4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta, in un apposito database del quale cura l'aggiornamento.

#### 4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV è supportato da una risorsa interna appositamente dedicata.

L'Organismo si avvale, inoltre, del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendano necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

#### 4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno con cadenza trimestrale e, in ogni caso, tutte le volte che ne ravvisi la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono validamente costituite con la presenza del suo componente.

L'OdV assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

L'Organismo di Vigilanza adotta un apposito regolamento disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento (convocazioni, programma delle verifiche, piano della formazione ecc.).



#### 4.7 Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'attività di *reporting* l'Organismo di Vigilanza relaziona, mediante comunicazioni scritte al Consiglio di Amministrazione, in merito all'esito delle verifiche svolte e alle iniziative intraprese.

L'OdV può essere consultato in qualsiasi momento dal CdA della Cooperativa per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche mentre, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

Annualmente, poi, l'OdV redige una relazione scritta sulle attività svolte nel corso dell'anno e la invia al CdA.

#### 4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovranno essere messi a disposizione dell'OdV i documenti attestanti le registrazioni indicate in ogni procedura contenuta nella Parte Speciale del presente Modello, le quali, a loro volta, sono documenti probanti le attività svolte da ogni Funzione responsabile delle attività a rischio.

All'Organismo di Vigilanza, inoltre, dovrà essere comunicata ogni informazione, di qualunque tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nei processi a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.

L'OdV potrà essere contattato, anche in forma anonima, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organismo di Vigilanza di "SANITÀ PIÙ", Via degli Aviatori, 25, Foggia (FG), ovvero all'indirizzo e-mail odv@sanitapiu.it.

# 4.8.1 Segnalazione delle violazioni che potrebbero comportare una responsabilità per "SANITÀ PIÙ"

Con la legge 30 novembre 2017 n. 179 -pubblicata sulla G.U. in data14.12.2017"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il legislatore ha apportato significative modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.



Secondo tali previsioni normative contenute nei nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno prevedere:

- 1) uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano la Cooperativa di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- 2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

#### 4.8.2 Il Sistema di Whistleblowing

Tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello devono informare - tempestivamente, direttamente o con gli strumenti che la Società pone a disposizione - l'Organismo di Vigilanza di qualunque evento che potrebbe essere fonte per la Società di una responsabilità amministrativa, in relazione a violazioni della legge, del Codice Etico o delle procedure previste dal Modello.

Tale obbligo di informazione sussiste anche nei confronti dei collaboratori esterni della Società per espressa previsione contrattuale.



A tal fine la Società pone a disposizione dei dipendenti e/o collaboratori specifici canali di segnalazione e/o piattaforme tecniche che favoriscano la tutela dei dati del segnalante in buona fede, del segnalato e dei terzi.

La tutela dell'identità del segnalato verrà meno nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato e/o l'azienda.

Il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede, o di chiunque collabori nel processo di verifica di un fatto di natura illecita, costituisce grave violazione disciplinare.

#### 4.8.3 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante è tenuto ad indicare tutti gli elementi a lui noti utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) **Oggetto**: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.
- b) **Segnalato**: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Il segnalante, inoltre, potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- c) le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;
- d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;



 f) ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

#### 4.8.4 Altre segnalazioni

Devono, in ogni caso, essere comunicate all'ODV in forma scritta:

- Ogni fatto integrante la violazione del Modello o comunque conseguente a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- 2) I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o dall'Autorità Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- 3) I provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità dai quali sia desumibile la possibile commissione di uno o più degli illeciti stabiliti dal Decreto:
- 4) Le richieste di assistenza legale inoltrate dal Presidente, dai componenti del CdA o dai responsabili di funzione in caso di avvio di un procedimento penale per i reati previsti dal Decreto;
- 5) Le relazioni redatte dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni integranti profili di criticità nell'ottica del Modello;
- 6) Le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello:
- 7) Le notizie relative ai procedimenti disciplinari intrapresi all'interno della Società ed alle eventuali sanzioni applicate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di detti procedimenti con le relative motivazioni.

#### 4.8.5 I Responsabili delle segnalazioni

Chiunque decida di effettuare una segnalazione con qualunque mezzo deve inoltrarla all'OdV direttamente o mediante il canale dedicato.



L'Organismo di Vigilanza svolge una valutazione preliminare per valutarne la possibile fondatezza qualora i fatti segnalati rappresentino rischi diretti e/o indiretti di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'OdV garantisce le misure di sicurezza necessarie alla tutela dei dati raccolti.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti e le opportune iniziative.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'Organismo di Vigilanza viene conservata sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

#### 5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

#### 5.1 Formazione del personale

"SANITÀ PIÙ" promuove la conoscenza del Codice Etico, del Modello, dei relativi protocolli interni, delle procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i suoi organi dirigenti e dipendenti.

Costoro, dunque, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

A tal fine l'OdV, d'intesa con il Presidente, organizza la formazione del personale che viene articolata su livelli qui di seguito indicati:

1) Personale responsabile di Funzione e per personale con funzioni di rappresentanza della Società:



- a) corso di formazione al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
- b) corso di formazione al momento dell'assunzione dell'incarico;
- c) comunicazioni periodiche, anche attraverso e-mail, di aggiornamento;
- d) incontri di formazione periodici sulle novità in materia di D.lgs. n. 231 del 2001 e sulle normative a questo riferibili.

#### 2) Altro personale:

- a) nota informativa interna al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
- b) informativa in sede di assunzione per i neo assunti;
- c) comunicazioni di aggiornamento.

#### 5.2 Informativa a collaboratori e partner

"SANITÀ PIÙ" promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner, i consulenti, i collaboratori, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, sulle politiche e sulle procedure che la Cooperativa ha adottato in attuazione del presente Modello, nonché sui testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dall'Società, e delle quali verrà richiesta espressa accettazione.

#### 5.3 Contenuti della formazione ed informazione

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti



alla società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano.